

**ASSOCIAZIONE PANE E CIOCCOLATA**

Piazza Carducci n.4 - 40125 Bologna

C.F. 02880211202

**Verbale di Assemblea straordinaria del 26/05/2023**

In data 26 maggio 2023, alle ore 19,30, in Bologna Piazza Carducci n.4, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Pane e Cioccolata, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

Approvazione Statuto sociale al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore).

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Elena Clò, che, constatato che sono presenti, in proprio e per delega, n. 23 soci aventi diritto al voto su 179 soci iscritti all'Associazione, come risulta dal registro presenze depositato agli atti, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Francesco Marzolo.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente chiarisce che l'assemblea straordinaria è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Tale modifica è fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nella sezione delle Associazioni di promozione sociale (APS).

Pertanto, il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le Associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di assumere tale qualifica che meglio identifica l'attività e gli scopi dell'ente.

Il Presidente, quindi, presenta agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare la bozza di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità

**Delibera**

di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30

Il Presidente

Elena Clò

*Elena Clò*

Il Segretario

Francesco Marzolo

*Marzolo*

AGENZIA ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
Registrazione n. *16/06/2013* al n. *3* al n. *1206*  
pagato € *Esente*  
(Euro .....

UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2  
IL CAPO AREA 1°  
*Vincenzo Alessandro Silvia*  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
*Natale Antonio*



**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**"PANE E CIOCCOLATA APS"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata **"Pane e Cioccolata APS"**, con sede in Bologna ed operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. promuovere ogni attività atta ad estendere e diffondere la conoscenza in tutte le sue forme delle condizioni delle persone, in particolare minori con diagnosi di disturbo dello spettro autistico e altri disturbi del neurosviluppo;
2. organizzare convegni, manifestazioni, concorsi, corsi di formazione, pubblicazioni, seminari e iniziative educative e di supporto aventi come scopo la diffusione della conoscenza dell'autismo e l'intervento educativo secondo principi e metodologie educative basate sull'analisi del comportamento;
3. promuovere, anche all'esterno delle proprie sedi, il sostegno alla genitorialità per la promozione di una crescita equilibrata dei bambini, organizzando e/o partecipando, a tal fine, a conferenze, concorsi, studi e ricerche;

4. fare opera di diffusione delle problematiche e delle potenzialità connesse all'autismo negli enti pubblici, nelle scuole, in collaborazione con le autorità scolastiche ed in qualsiasi altro ente con idonee forme di collaborazione;
5. sviluppare studi e ricerche nel settore dei disturbi dello spettro autistico e promuovere la conoscenza dei risultati utilizzando ogni mezzo di comunicazione anche di massa, allacciando anche contatti con altre associazioni aventi finalità analoghe;
6. stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni Università e Scuola di Specializzazione, che si occupano di disturbi dello spettro autistico e con i suoi membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze, di realizzare progetti comuni e di sviluppare una rete internazionale di solidarietà;
7. organizzare siti web e agire sui social media in modo da informare sui disturbi dello spettro autistico, supportare la socializzazione per le persone con autismo e delle loro famiglie; organizzare la documentazione per la realizzazione di attività informative e formative;
8. contribuire all'integrazione e all'abilitazione dei bambini con autismo e delle loro famiglie creando luoghi di incontro stabili e realizzando attività educative, culturali e ricreative adeguate, di assistenza psicopedagogica e psicologica, anche mediante la collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici;
9. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, individuate dal Consiglio Direttivo, nei limiti e nelle modalità prescritti dalla normativa vigente.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio oppure entro 6 mesi ove vi siano particolari impedimenti dichiarati dal Consiglio direttivo con una sua apposita deliberazione ma comunque nei termini per procedere agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti connessi.

Il Consiglio Direttivo cura il deposito dei bilanci presso i registri previsti dalla normativa.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio;
- per esclusione cagionata da comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. In caso di ricorso, sino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Sempre in caso di ricorso, l'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio senza ricorso vengono annotati da parte Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; in caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato tramite gli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta inviata a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Presidente a cui il medesimo deve dare seguito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

### **Art. 7 – Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

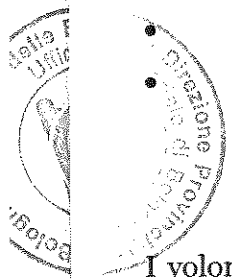
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie ed infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività di volontariato. L'associazione è assicurata per la responsabilità civile verso i terzi. Le caratteristiche di tali polizze rispondono ai requisiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e relative norme attuative.

### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;



*Flavio*

*Elene*

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (organo facoltativo).
- il Revisore legale dei conti (organo facoltativo);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 9 - L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee ha diritto al voto chi è socio da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, previa delibera del numero dei membri;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- se attivato, elegge i membri o il membro dell'Organo di controllo ed è titolare della relativa azione di revoca;
- se attivato, elegge il Revisore legale dei conti ed è titolare della relativa azione di revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o su proposta del Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non votano.

### **Art. 10 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Se il primo dei non eletti non c'è o non accetta, all'integrazione del Consiglio Direttivo provvede l'Assemblea ordinaria alla prima occasione utile. Anche in questo caso il nuovo amministratore eletto resta in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, la consigliatura s'intende conclusa e l'Assemblea deve provvedere senza indugio a nuove nomine.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente ed il Segretario, assegnando ad uno di essi la funzione ed i compiti di tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera eventuali regolamenti interni del Consiglio Direttivo;
- predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

*Manuela*  
*Elmelo*

- delibera circa l'individuazione e la realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti e nelle modalità prescritti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per *e-mail* o altro mezzo di comunicazione scritta, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 12 - Organo di controllo**

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - attesta che i documenti di bilancio siano stati redatti in conformità alle norme di legge.
- Gli stessi documenti danno atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 13 - Il Revisore legale dei conti**

Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo. La funzione può essere svolta anche da una società di revisione legale.

Se nominato, il Revisore legale dei conti ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

#### **Art. 14 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

#### **Art. 15 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale

*f. Marcello*  
*Elmello*

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.

**Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

